



Istituto Comprensivo Paritario "Regina Coeli"
Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado
Vico San Gaudioso, 2 - 80138 Napoli
Tel. /fax 081-444876 - Fax 081-456507 -
email: istreginacoelinapoli@tiscali.it www.icreginacoeli.it

Prot. n. 123segr/2022

Napoli, 1° aprile 2022

Ai genitori e agli alunni
dei tre ordini di scuola

Al personale docente e ATA
della scuola

Al Referente COVID-19

p.c. Alla Presidente del CI
Alla segreteria/amministrazione

Sito WEB

AVVISO n. 54

Oggetto: Aggiornamento sulle nuove disposizioni di cui al Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24

Facendo seguito al Decreto legge 24 marzo 2022, n.24 che stabilisce la cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 al **31 marzo 2022**, si riporta un aggiornamento delle nuove disposizioni, in ambito scolastico, *"per il graduale superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19" e "consentire il progressivo ritorno alla normalità e l'ordinario svolgimento delle lezioni in presenza"*.

Il decreto legge conserva la possibilità di adottare, fino al **31 dicembre 2022**, una o più ordinanze che contengano misure derogatorie in relazione all'andamento dell'epidemia per garantire un progressivo rientro alle attività ordinarie, nella consapevolezza che la cessazione dello stato di emergenza **"non significa scomparsa del virus COVID-19 e dei correlati rischi sanitari"**.

In conformità a quanto anche riportato dagli atti normativi successivi al decreto (**Circolare ministeriale 29 marzo 2022, n. 410 – Decreto ministeriale 31 marzo 2022, n.82 – Nota ministeriale 1 aprile 2022, n. 461**), che si allegano al presente avviso, si riportano di seguito per quadri sintetici ed elenchi riepilogativi le principali disposizioni.

ISOLAMENTO e AUTOSORVEGLIANZA (art.4 del D.L.24/2022)

Il decreto integra quanto previsto dalla normativa precedente, precisando quanto segue:

A decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla **misura dell'isolamento** per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

In attesa di una circolare del Ministero della Salute che disciplinerà le modalità attuative, si specifica che **l'isolamento termina con l'esito negativo** di un test antigenico rapido molecolare effettuato anche presso **centri privati abilitati**. In questo caso (centri privati abilitati) **la cessazione dall'isolamento si verifica con la trasmissione al dipartimento di prevenzione dell'esito negativo del test**.

A decorrere dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto **contatti stretti** con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il **regime dell'autosorveglianza**.

L'autosorveglianza consiste nell'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Da tale disposizione restano esclusi:

- I bambini di età inferiore a 6 anni;
- Le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e le persone che devono comunicare con persone disabili in modo da non poter far uso del dispositivo.

Permane l'obbligo di effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare anche presso Centri privati abilitati alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ nella SCUOLA (Art.9 del D.L. 24/2022)

*“A decorrere dal 1° aprile 2022, fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021-2022, ferma restando per il personale scolastico l'applicazione del regime dell'autosorveglianza di cui all'articolo 10-ter del presente decreto, nella gestione dei contatti stretti tra gli alunni a seguito della positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, **ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie** nonché i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le misure di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo lo **svolgimento in presenza** delle attività educative e didattiche e la **possibilità di svolgere uscite didattiche e viaggi di istruzione**, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive [...]”.* (Art.9, comma 1 del DL 24/2022)

SCUOLA dell'INFANZIA (Comma 2)

Numero casi di positività	Disposizioni della scuola	Riammissione a scuola
In assenza e fino a tre casi di positività tra i bambini della sezione o gruppo classe	Nessuna misura. Solo per i bambini che abbiano superato i sei anni di età e per il personale che presta servizio nella sezione o gruppo classe è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	
Almeno 4 casi di positività nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19	L'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. I docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	Per il personale e per i bambini della sezione, o gruppo classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto , è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare , anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.

non è considerato il personale educativo e scolastico (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)		
---	--	--

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (comma 3)

Numero casi di positività	Disposizioni della scuola	Riammissione a scuola
In assenza e fino a tre casi di positività tra gli alunni della classe	Nessuna misura. Solo per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età e per il personale che presta servizio nella classe è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico (è consentito l'utilizzo di dispositivi di maggior efficacia protettiva).	
Almeno 4 casi di positività, nei dieci giorni successivi all'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19, tra gli alunni presenti in classe. NB: l'accertamento del caso successivo di positività, idoneo a incrementare il numero complessivo di casi, deve avvenire con un intervallo massimo di cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	L'attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti. I docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo al COVID-19. (Nota Ministero dell'istruzione del 29 marzo 2022, n. 410)	Per i docenti e per i compagni di classe, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto , è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare , anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione.
Alunni in isolamento per infezione da COVID-19	Le alunne e gli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado possono seguire l'attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su richiesta delle famiglie, accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alle attività didattiche.	La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

MISURE PRECAUZIONALI DI CARATTERE GENERALE NEL SISTEMA SCOLASTICO (art.9 D.L. 24/2022)

❖ **ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA**

Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2021- 2022 (31/08/2022), nelle scuole continuano ad applicarsi le seguenti misure di sicurezza:

- a) Obbligo di utilizzo dei **dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico**, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione **per i bambini sino a sei anni di età**, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e **per lo svolgimento delle attività sportive**;
- b) Raccomandato il rispetto di una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro** salvo che le condizioni strutturali logistiche degli edifici non lo consentano;
- c) Divieto di accedere o permanere nei locali scolastici **se positivi all'infezione da SARS-CoV-2** o se si presenta una sintomatologia respiratoria e **temperatura corporea superiore a 37,5°**;
- d) In previsione la sottoscrizione dell'aggiornamento del Protocollo di sicurezza scuola 2021/2022;
- e) **Fino al 30 aprile 2022** al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle **istituzioni scolastiche**, educative e formative, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 (GREEN PASS BASE);
- f) Le disposizioni di cui al punto precedente **non si applicano ai bambini, agli alunni e agli studenti** nonché a coloro che frequentano i sistemi regionali di formazione;
- g) Rimangono confermate le **disposizioni relative a pulizia e igienizzazione** periodica di tutti gli ambienti (aule, aree comuni, laboratori, servizi igienici, materiale didattico e ludico, superfici comuni ad alta frequenza di contatto) predisponendo un cronoprogramma ben definito, da documentare attraverso un registro regolarmente aggiornato, garantendo, altresì, una adeguata aerazione di tutti i locali;
- h) La somministrazione dei pasti nelle mense scolastiche e negli altri spazi a ciò destinati, impongono l'uso della mascherina da parte degli operatori;
- i) È raccomandata la pratica dell'igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati;
- j) In caso di personale scolastico o alunno all'interno dell'istituto scolastico con **sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2** (febbre, tosse e raffreddore, astenia, perdita di gusto e dell'olfatto, difficoltà respiratorie, ecc) sono confermate le seguenti disposizioni basilari:
 - il soggetto viene ospitato nella stanza dedicata o **area di isolamento**, già predisposta;
 - nel caso di **alunni minorenni** è necessario avvertire i genitori;
 - è doveroso, raggiunta la propria abitazione, **contattare sollecitamente il MMG/PLS**, che deciderà se effettuare il test e l'attivazione della ASL competente

❖ **ULTERIORI DISPOSIZIONI SCOLASTICHE**

1. **Fino al 30 aprile 2022** si prevede l'obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 **per i mezzi di trasporto scolastico**, per i trasporti in genere e gli spostamenti, nonché per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive

2. **Fino al 15 giugno 2022** resta l'**obbligo vaccinale** per tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, **delle scuole non paritarie**, dei servizi educativi per l'infanzia, dei CPIA, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei CTS
3. La vaccinazione costituisce **requisito essenziale** per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte del **personale docente ed educativo non inadempiente**, che risulti quindi in possesso di GREEN PASS RAFFORZATO
4. **Non permane l'obbligo di vaccinazione** in relazione ai casi di accertati pericoli per la salute collegati a specifiche documentate condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione
5. Si raccomanda di valutare l'opportunità di aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e dei rischi da interferenza, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico competente, previa consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
6. È prevista la possibilità di svolgere **uscite didattiche e viaggi di istruzione**, ivi compresa la partecipazione a manifestazioni sportive
7. La valutazione degli apprendimenti periodica e finale oggetto di **attività didattica svolta in presenza o a distanza** per l'a.s.2021/22 produce gli stessi effetti previsti dalle norme in materia di valutazione delle istituzioni scolastiche del primo ciclo (D.Lgs.62/17)
8. I requisiti per poter frequentare in presenza, seppure in regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dalla famiglia dell'alunno/a interessato/a.
9. Nel caso che i genitori decidessero di effettuare un test autosomministrato è necessario allertare tempestivamente il MMG o PLS sugli esiti del test e utilizzare un modello di autocertificazione, solo se l'esito è **negativo**.
10. Le comunicazioni devono essere inviate alla segreteria della scuola all'attenzione del **referente Covid-19**, inviando una mail al seguente indirizzo istreginacoelinapoli@tiscali.it al fine di mettere in atto le collaudate procedure di gestione in collaborazione con le Autorità sanitarie territorialmente competenti.

Si segnala, altresì, che le autorità sanitarie confermano, anche alla luce del mutato quadro epidemiologico, che **la vaccinazione resta una misura strategica per contenere gli effetti della diffusione della Sars-Cov-2 e consentire la piena ripresa della vita economica, sociale e civile del Paese e, in particolare, della normale vita scolastica.**

Si confida nella collaborazione di tutti per garantire un regolare e sereno svolgimento delle attività didattiche.

*IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ
EDUCATIVE E DIDATTICHE*

Gennaro Salzano

*Firma autografa sostituita dall'indicazione
a stampa del firmatario ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993*

Allegati

Decreto legge del 24/3/2022, n.24

Circolare Ministero dell'Istruzione prot.n.410 del 24/3/2022

Decreto Ministero dell'Istruzione prot.82 del 31/3/2022 (Adozione piano scuola)

Nota Ministero dell'Istruzione prot. n.461 dell'1/4/2022